

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN  
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN  
VALLEE D'AOSTE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

COPIA

DELIBERAZIONE N.161 - IN DATA 30/11/2023

OGGETTO :

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventitre, addì TRENTA, del mese di NOVEMBRE, alle ore ventidue e minuti trenta nella sala delle adunanze, vengono convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Carica	Presente
SUCQUET Marco	Sindaco	Sì
BADERY Fabio	Assessore	No
FRAGNO Claudio	Assessore	Sì
LAURENZIO Xavier	Assessore	Sì
PARISIO Ferruccio Gaudenzio	Assessore	Sì
PERETTO Martine	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	1

Assiste il Segretario dell'ente locale D.ssa CLAPASSON Paola Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2024.

## LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 19, comma 2 del vigente statuto comunale e dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che siano allegato al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI.

EVIDENZIATO che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»*;

VALUTATO che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le

specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali, prevedendo che, *«al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A»;*

CONSIDERATO che ulteriori novità in materia di deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali sono state introdotte dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 756, il quale ha stabilito che, *«a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione»;*

- art. 1, comma 757, il quale ha stabilito altresì che *«in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»;*

- art. 1, comma 764, secondo cui, *«in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto»;*

- art. 1, comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b) L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il quale ha stabilito che *«le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'*«individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;*

CONSIDERATO che tale decreto prevede, in particolare, che:

⇒ i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;

- ⇒ l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- ⇒ la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;
- ⇒ la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- ⇒ l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

EVIDENZIATO che, nelle more di tale evoluzione normativa, l'art. 6 ter del D.L. 29 settembre 2023 n. 132, con la conversione in legge 27 novembre 2023, n. 170, ha previsto il rinvio al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

CONSIDERATO pertanto che – a fronte di tale proroga– le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 potranno essere approvate dal Comune con le precedenti modalità, senza obbligo di avvalersi dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 19/04/2023 e riservato l'aggiornamento nei termini di legge;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 09.12.2022 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

ATTESO in particolare che con atto deliberativo della Giunta comunale n. 148 del 13/11/2023 recante ad oggetto "Determinazione in ordine alle aliquote IMU (imposta municipale propria) anno 2024", sono state confermate - a titolo di indirizzo e ai fini dell'approvazione degli schemi del DUP e del bilancio di previsione 2024/2026 - per l'anno 2024, le aliquote relative all'IMU già approvate per l'anno 2023 con deliberazione della Giunta comunale n. 152/2022;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

RITENUTO pertanto opportuno, in ragione di quanto premesso e in attuazione dell'indirizzo già espresso con propria delibera n. 148/2023 sopra citata, approvare definitivamente le seguenti aliquote definitive dell'IMU per l'anno 2024, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le aliquote stabilite per l'anno 2023 applicando una riduzione dello 0,04 per cento rispetto all'aliquota base prevista dalla normativa (0,86 per cento sia per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sia per le aree edificabile e per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale):

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740, Legge n. 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale	esenti
Aliquota ridotta per abitazione principale <u>SOLO di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</u> , così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019	0,6 per cento
Aliquota agevolata ridotta per una sola unità immobiliare e relative	

pertinenze (una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7) concessa dal soggetto passivo d'imposta in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, senza l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale	0,56 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019	zero
Aliquota per i "beni merce" così come definiti dall'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019	zero
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,82 per cento (di cui 0,76 per cento è riservata allo Stato)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	0,82 per cento

RITENUTO di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale dell'IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2012;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 762 delle Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017;

VISTO il nuovo Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 31/05/2022;

VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2019;

VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 6 e 7 del 09/01/2023, e le successive variazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti n. 5

Assenti n. 1 – (giustifica l'assenza il Vicesindaco Badery F.);

Astenuti n. 0

Votanti n. 5

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. 0

## DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2024, come indicate nella seguente tabella che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740, Legge n. 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale	esenti
Aliquota ridotta per abitazione principale <u>SOLO</u> di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019	0,6 per cento
Aliquota agevolata ridotta per una sola unità immobiliare e relative pertinenze (una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7) concessa dal soggetto passivo d'imposta in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, senza l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale	0,56 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019	zero
Aliquota per i "beni merce" così come definiti dall'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019	zero
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,82 per cento (di cui 0,76 per cento è riservata allo Stato)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	0,82 per cento

- 2) DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
- 3) DI DARE atto che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2012.
- 4) DI DARE atto che i termini ordinari per il versamento anno 2024 dell'IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti:

Acconto	17 giugno 2024
Saldo	16 dicembre 2024
Unica soluzione	17 giugno 2024

- 5) DI DARE atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.

- 6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, ai sensi dell'art. 172, comma I, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011.
- 7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2024/2026 approvato dal Consiglio comunale n. 50/2023 e aggiornato con proprio atto deliberativo n. 150/2023 per la presentazione al Consiglio comunale.
- 8) DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
- 9) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul sito web istituzionale.
- 10) DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to : SUCQUET Marco

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
F.to : D.ssa CLAPASSON Paola Maria

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 1149).

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pont-Saint-Martin, li 04-dic-2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
f.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pont-Saint-Martin, li 04-dic-2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
D.ssa CLAPASSON Paola Maria

---